

DISTACCHI SINDACALI: «Un errore negare i rimborsi dei permessi»

Dettagli Pubblicato Giovedì, 13 Marzo 2014 09:24 Visite: 1861



Sole 24 ORE Sanita - Di Antonio Puliatti avvocato Una storia infinita. Ancora sui permessi sindacali per i medici di assistenza primaria convenzionati con il Ssn e sugli sviluppi di un'interpretazione della Sisac di una ordinanza del Tribunale di Roma (13/16 luglio 2012), secondo la quale questi non debbano essere rimborsati al medico di assistenza primaria-sindacalista. Il Tribunale di Roma ha giustamente ritenuto che l'onere economico deve essere rapportato all'orario di servizio contrattualmente previsto e al numero effettivo di ore di sostituzione, e quindi certamente non al numero delle ore riconosciute dall'organizzazione al proprio dirigente sindacale ben oltre quelle effettivamente prestate dal sostituto, rigettando quindi il ricorso. Si afferma, altresì, che il medico non può pretendere che il compenso previsto per la sua sostituzione sia corrisposto a carico dell'amministrazione pubblica in "aggiunta" a quello previsto contrattualmente «per ore di sostituzione non effettivamente prestate dal sostituto». Tale passaggio è stato strumentalmente

travisato, atteso che, quando si parla di compenso in aggiunta non deve intendersi il fatto che il medico di assistenza primaria non avrebbe diritto al rimborso delle ore svolte come attività sindacale, ma soltanto che non ha diritto al rimborso delle spese del sostituto per ore di attività che questi non ha effettivamente svolto. Indipendentemente dalle ore riconosciute dal sindacato di appartenenza che potrebbe riconoscergli anche, per ipotesi, 200 ore mensili, il sostituto può essere pagato soltanto per le ore di attività svolte e quindi nel caso di massimalista per un massimo di 160 ore mensili e per chi detiene poco meno di 200 scelte per un massimo di 20 ore mensili, e sempre che le sostituzioni siano realmente avvenute. Chiaro! Il provvedimento in questione era volto quindi a censurare un abuso e non a limitare le prerogative sindacali come invece strumentalmente utilizzato. Quanto sostenuto dalla Sisac non sembra conforme all'articolo 21 Acn e, come si evince da successive ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti (ex articolo 28 della legge 300/1970) per comportamento antisindacale (Trib. Lecce 26/29 luglio 2013; Trib. Pavia 31 gennaio 2014), si può ritenere che il medico di assistenza primaria abbia pieno diritto al pagamento degli oneri per le sue sostituzioni durante l'espletamento del mandato sindacale, nei limiti delle ore di sostituzione effettivamente svolte e, quindi, in misura non superiore alle quaranta ore settimanali (nel caso si tratti di medico massimalista). I giudici in tali provvedimenti hanno altresì sottolineato come l'ordinanza del Tribunale di Roma sia stata erroneamente interpretata dalla Sisac.

A conferma di ciò anche il Tribunale di Ravenna (4 febbraio 2014) ha rigettato un ricorso analogo con cui era stato richiesto nuovamente il rimborso, «in relazione al complessivo monte ore attribuitogli dalla segreteria nazionale o regionale»; dalla stessa si evince che l'azienda avrebbe sostenuto che essa concorre negli oneri della sostituzione pagando il sostituto nei limiti del «numero delle ore di sostituzione». Bene quindi ha fatto la Sisac a stigmatizzare un comportamento sbagliato e che non trova conferma nell'articolo 21 Acn; di contro, ai sensi delle ordinanze sopra citate, appare errata l'interpretazione volta a negare il rimborso dei permessi, nei limiti delle ore di sostituzione effettive e del massimale, ai medici che espletano il mandato sindacale e sostanzialmente dir loro che se vogliono fare attività sindacale devono farla a spese proprie

<< Indietro